

Gli interessati all'affidamento familiare possono rivolgersi **liberamente** al Servizio Sociale del **Comune di residenza** per poter acquisire maggiori informazioni.

L'affidamento familiare è **promosso e attuato** dai Servizi Sociali del Comune di residenza della famiglia d'origine in collaborazione con il **Servizio Affidi**.



# A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI:

## PER I COMUNI DI:

Mombaroccio, Sant'Angelo in Lizzola, Montelabbate, Monteciccardo, Tavullia, Colbordolo, Gradara, Gabicce Mare.

### Assistente Sociale:

Dott. ssa Stefania Vicentini

### Sedi:

#### **Unione dei cinque Comuni a Pian del Bruscolo**

Via Nazionale, 2 - 61022 Bottega di Colbordolo (PU)

#### **Comune di Gradara**

Via Mancini, 23 - 61012 Gradara (PU)

### Ricevimento:

su appuntamento

### Recapiti telefonici:

0541 823936 (Comune di Gradara)

0721 499077 (Pian del Bruscolo)

### Telefax:

0541 389302 (Comune di Gradara)

0721 491438 (Pian del Bruscolo)

### E-mail:

s.vicentini@gradara.net

## PER LA ZONA TERRITORIALE DI PESARO

### Assistente Sociale:

Dott. ssa Elide Principi

### Sede:

Comune di Pesaro

Via Guidubaldo Della Rovere, 13

61100 - Pesaro

### Ricevimento:

su appuntamento

### Recapiti telefonici:

0721 387296

0721 387401

### E-mail:

assistenti.sociali@comune.pesaro.ps.it

### Per ulteriori Informazioni:

[www.ats1pesaro.it](http://www.ats1pesaro.it)

# 6

## NORMATIVA E PRASSI OPERATIVA



**La legge n. 184 dell' 1983**, modificata e integrata dalla Legge n. 149 del 2001 recante norme “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” di cui all’art 1-1, indica che“ le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.

A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e d'aiuto”.

All’art. 2-1 : “ Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti dal servizio locale, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.

**La Regione Marche**, con D.G.R. n.869 del 17/06/2003 stabilisce che i Comuni, per assicurare l’unitarietà dell’intervento dell’affidamento familiare, hanno sottoscritto con l’A.S.U.R. n. 1 di Pesaro un Protocollo a livelli d’ambito territoriale in cui è stata concordata la programmazione e la gestione integrata degli interventi connessi al servizio d’affidamento familiare attraverso la costituzione di un’équipe.

A tal fine è stata istituita l’équipe integrata, costituita da n. 1 psicologo del Comune, da n. 2 psicologi del distretto dell’A.S.U.R. n. 1 di Pesaro e un’assistente sociale dell’Ambito Territoriale Sociale per i Comuni limitrofi e un’assistente sociale del Comune di Pesaro.

Il Servizio Affidato ha il compito di trovare e valutare le famiglie che si rendono disponibili all’affidamento familiare avvalendosi anche delle **Associazioni di Volontariato**.

Il compito del Servizio Affidati è prendersi cura delle famiglie affidatarie e dei bambini affidati e di collaborare con le assistenti sociali dei Comuni che hanno in carico le famiglie d’origine, al fine di progettare e organizzare un percorso d’aiuto per i genitori che si trovano in difficoltà temporanea e poter una volta risolta la difficoltà, restituire il bambino ai propri genitori.

Per poter organizzare un Servizio Affidati che garantisca l’unitarietà degli interventi ed una risposta omogenea sul tutto il territorio, l’équipe integrata ha presentato una “**prassi operativa**” al Comitato dei Sindaci con l’obiettivo di disciplinare tutte le attività relative alla promozione; dalla presa incarico delle famiglie alla definizione delle competenze professionali degli operatori coinvolti.

# 7

## ASPETTI AMMINISTRATIVI E PREVIDENZIALI

### Il contributo mensile

Il Servizio Sociale del Comune d'appartenenza del bambino affidato eroga un contributo a totale favore del minore, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche.

Il contributo sarà pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50% (D.P.G.R. n° 145/90 Regolamento d'attuazione della Legge Regionale n. 4/88). Tale somma può essere integrata riguardo a particolari condizioni psicofisiche del minore.

### L'assicurazione

Il Servizio Sociale è tenuto a stipulare un contratto d'assicurazione per coprire eventuali danni provocati dal minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari.

### Iscrizione nello stato di famiglia

Per il superamento d'alcune difficoltà quotidiane, quali il tesserino sanitario, l'iscrizione scolastica, ecc., si suggerisce di far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Sociale e con i genitori del minore.



## Assistenza sanitaria

Se un minore è affidato ad una famiglia della sua stessa azienda sanitaria, rimane valido il tesserino sanitario, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria, al minore sarà rilasciato (sulla base della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.



## Decisioni urgenti di carattere sanitario

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore a loro affidato (ricoveri o altri interventi d'urgenza) in seguito l'autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere o meno l'autorizzazione del tutore o di chi esercita la potestà, per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare.

## Spese sanitarie straordinarie

Qualora il minore necessitasse di spese sanitarie straordinarie (occhiali da vista, apparecchi ortodontici ecc..) esiste la possibilità di una integrazione economica determinata sulla base dei parametri comunali ed alla valutazione del Servizio Sociale di base.

# La Scuola...



L'iscrizione a scuola, dal nido alle superiori, va fatta sulla base del domicilio del minore.

La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Gli affidatari, oltre a mantenere periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale, riguardo agli ordinari rapporti con la scuola, dalla partecipazione agli organismi scolastici, alla giustificazione per assenza, alla richiesta d'autorizzazione per la gita scolastica).

Decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali, tramite il servizio Sociale che segue il minore e gli operatori che seguono il progetto d'affidamento.





## Gli assegni familiari

Per gli affidamenti consensuali, il Giudice Tutelare nel rendere esecutivo l'affidamento, può prevedere in relazione della durata dello stesso l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'affidatario, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono previsti. Per gli affidamenti giudiziali è il Tribunale per i Minorenni che deve prevedere nel decreto tale diritto (art. 38 L. 149/2001). Qualora, con l'ingresso del minore affidato nella famiglia affidataria, avvenga la presenza di tre figli minori e vi siano i relativi requisiti di reddito, si ha diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall' art. 56 del DPR 448/98.

## La dichiarazione dei redditi e le detrazioni d'imposta

Il contributo alle spese per l'affidamento non costituisce reddito. Nella dichiarazione dei redditi il minore con residenza presso famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato, con diritto ad avere la relativa detrazione (art. 12 DPR n. 917/86). Le spese mediche sostenute a suo favore possono essere altresì detratte dal reddito. Anche chi presenta solo il C.U.D. può beneficiare della detrazione, indicando il minore a carico, nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l'I.N.P.S. gli invia. Le detrazioni d'imposta vanno richieste e dovranno essere disposte dal Giudice Tutelare, nell'affidamento consensuale, e dal Tribunale per i Minorenni, nell'affidamento giudiziale.



## Congedi parentali e astensioni dal lavoro

La nuova legislazione per il sostegno della maternità (D. L.g.s. n. 151 del 2001) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, opportunità e tutele previste per i genitori naturali in materia di congedo di maternità e paternità, congedi parentali, congedi per malattia del minore e riposi giornalieri. Cambia solo la decorrenza dei congedi, poiché si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.

- **congedo di maternità e paternità** consistono nel diritto ad astenersi da lavoro nei primi tre mesi dall'ingresso del minore, per un periodo massimo di tre mesi, ed è previsto per i bambini d'età superiore ai 6 anni.
- **congedo parentale** consiste nel diritto, di uno dei due genitori affidatari, ad astenersi dal lavoro nei primi tre anni dall'ingresso del minore, per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi, ed è previsto per i bambini d'età compresa tra i 0 e i 12 anni.
- **riposi giornalieri** consistono nel diritto ad astenersi da lavoro per due ore al giorno, entro il primo anno dall'ingresso del minore affidato (Sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2003).
- **congedi per malattia** del minore; entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi da lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun minore affidato, fino al compimento del sesto anno d'età. I genitori affidatari di bambini, tra i 6 e 12 anni, hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro, a causa della malattia del minore, per 5 giorni lavorativi l'anno, ma solo per i primi tre anni dall'inserimento del minore.





## Minori con handicap

Se i genitori sono affidatari di un bambino disabile in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art. 33 della Legge n. 104/4992, hanno diritto a:

- **assenza facoltativa dal lavoro** o, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, purchè questo non sia ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere;
- **tre giorni di permesso mensile** non frazionabili ad ore, retribuiti, sempre che il minore disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture, dall'età di tre anni e oltre del minore.

altre informazioni...

## ... l'espatrio

**La richiesta per ottenere il documento per recarsi all'estero, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore, e dagli affidatari (L. 1185/67 art. 3).** Se manca il consenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all'estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli Operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie, poiché può trattarsi di una pratica complessa e lenta ed è opportuno attivarsi con 4/5 mesi d'anticipo.

